

**Autorizzazione alla ditta CDC s.r.l., con sede legale in Ramacca, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di arredi metallici.**

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 1049 del 26 novembre 2015, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta CDC s.r.l., con sede legale in via Padre Pio n. 21 (ex C.da Cortina n. 3) nel comune di Ramacca (CT), l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione arredi metallici, svolta nello stabilimento ubicato in via dei Girasoli n. 1, nel comune di Ramacca (CT).

(2015.48.2854)119

**Autorizzazione alla ditta Pastificio Alberto Poiatti S.p.A., con sede legale nel comune di Santa Venerina, per emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento per la produzione di pasta alimentare.**

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 1111 del 2 dicembre 2015, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta

Pastificio Alberto Poiatti S.p.A., con sede legale e stabilimento in via Luminaria n. 7, nel comune di Santa Venerina (CT), l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento per la preparazione, produzione e confezionamento di pasta alimentare.

(2015.49.2904)119

**ASSESSORATO DEL TURISMO,  
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

**Iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco dell'associazione turistica pro loco di Motta d'Affermo.**

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1733/S3 TUR dell'1 settembre 2015, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco dell'associazione turistica pro loco Motta d'Affermo, del comune di Motta d'Affermo, con sede in via Roma n. 5, cap 98070 Motta d'Affermo (ME), ai sensi del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche.

(2015.48.2825)111

**PO FESR Sicilia 2007/2013 - Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A, Attività C) - Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Revoca del cofinanziamento e riduzione di impegno relativamente ad un progetto proposto dal Distretto turistico regionale degli Iblei.**

Con decreto n. 2513/S3TUR del 4 novembre 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015, reg. 1, foglio 129, è stata approvata la revoca del cofinanziamento e la contestuale riduzione dell'impegno relativa al seguente progetto di sviluppo proposto dal Distretto turistico regionale degli Iblei:

N. id prog	Progetto	Ente beneficiario	Importo del cofinanziamento a carico del PO	Importo del cofinanziamento a carico del distretto
47	Progetto per l'aggiornamento del piano di sviluppo turistico del Distretto degli Iblei	Comune di Ragusa	€ 23.639,55	€ 1.270,41

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale ed ai sensi del Piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, all'indirizzo [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

(2015.51.2972)136

## CIRCOLARI

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

CIRCOLARE 9 dicembre 2015, n. 13.

**Circolare esplicativa delle modalità applicative del D.A. n. 2234 del 9 dicembre 2015, recante "Disposizioni inerenti alle prescrizioni di medicinali".**

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA  
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI

Il decreto assessoriale n. 2234 del 9 dicembre 2015 ha introdotto l'obbligo per gli specialisti di cui all'Allegato A del D.A. 12 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 27 agosto 2010, di consegnare agli utenti prescrizioni in modalità dematerializzata o su ricetta-rio SSN, per i medicinali concedibili con oneri a carico del SSN di nuova prescrizione, qualora non sia possibile l'erogazione del primo ciclo di terapia immediatamente successivo al ricovero o a seguito di visita specialistica.

Si precisa che le condizioni in cui non è possibile erogare il primo ciclo di terapia sono esclusivamente quelle relative alle dimissioni effettuate in giornate o ad orari in cui il servizio di farmacia non è attivo, oppure nei casi, documentati, in cui la farmacia non dispone del medicinale prescritto.

Inoltre, ai sensi del D.A. n. 15/14 dell'8 gennaio 2014, con il quale è stato approvato l'accordo per la distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT, si ribadisce che non si deve attivare il I ciclo dopo visita ambulatoriale per i farmaci A PHT.

Pertanto, nei casi sopra descritti di impossibilità ad effettuare il I ciclo di terapia, le prescrizioni a carico del S.S.N. da parte degli specialisti devono essere coerenti ai criteri di appropriatezza, alle schede tecniche dei medicinali, alle note AIFA di riferimento, ove previste, ai provvedimenti autorizzativi specifici di ciascun medicinale, nonché alle disposizioni derivanti da provvedimenti nazionali

e regionali vigenti, al Prontuario terapeutico ospedaliero regionale (PTORS), alla definizione della diagnosi e piano terapeutico e, comunque, all'osservanza delle condizioni e limitazioni di cui ai relativi provvedimenti autorizzativi.

La prescrizione deve contenere una sola confezione per tipologia di specialità medicinale, fatta eccezione per gli antibiotici monodose.

In caso di farmaci soggetti a piano terapeutico, qualora non sia possibile l'erogazione del primo ciclo di terapia, così come sopra descritto, lo specialista rilascia la prescrizione in modalità dematerializzata o su ricettario SSN, ed un numero di copie del piano terapeutico corrispondente alle ricette SSN necessarie per il completamento della terapia prevista dal piano.

Ad esempio:

specialità medicinale 28 cpr - durata PT 6 mesi - 1 cpr/die.

Lo specialista redigerà una ricetta SSN o dematerializzata contenente una confezione e 4 copie (con timbro e firma in originale) del PT, di cui 2 valide per una confezione e due valide per due confezioni.

Si ricorda che, nel caso in cui lo specialista ritenga di proporre o suggerire terapie relative a farmaci per indicazioni terapeutiche non ammesse a carico del SSN è tenuto ad informare il paziente o chi per esso della non concedibilità, annotando di proprio pugno sulla ricetta la scritta "farmaco a carico dell'assistito, non a carico del SSN".

Appare doveroso ribadire che i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali devono provvedere ad effettuare il puntuale monitoraggio delle prescrizioni di cui all'articolo 1 e, in caso di riscontro di una inadempienza, forniscono tempestiva comunicazione all'Azienda/struttura di appartenenza dello specialista inadempiente, affinché quest'ultima provveda ad adottare i provvedimenti conseguenziali fornendo adeguata informazione al servizio 7 Farmaceutica del Dipartimento per la pianificazione strategica di questo Assessorato. Qualora l'inadempienza sia imputata ad uno specialista della propria azienda sanitaria, il direttore generale provvede direttamente ad adottare i provvedimenti conseguenziali dandone comunicazione al servizio 7 Farmaceutica di questo Assessorato.

Le disposizioni contenute nella presente circolare produrranno i propri effetti dall'entrata in vigore del D.A. n. 2234 del 9 dicembre 2015.

La presente circolare sarà trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

L'Assessore: GUCCIARDI

(2015.50.2925)102

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 10 dicembre 2015.

**Circolare sulla corretta applicazione del D.D.G. n. 61/2007 e ss. mm. ed ff. relativo alla Disciplina regionale sull'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.**

COMUNI DELLA SICILIA

SUAP DELLA SICILIA

e p.c. PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA

ASSESSORE REGIONALE  
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

ASSESSORE REGIONALE  
PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO  
RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

ASSESSORE REGIONALE  
PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE  
ACQUA E RIFIUTI

LIBERI CONSORZI COMUNALI  
E CITTÀ METROPOLITANE DELLA SICILIA  
EX PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA

ISTITUTO REGIONALE VINI ED OLII  
DELLA SICILIA

S.T. PROVINCIALI DI A.R.P.A.  
SICILIA

A.R.P.A. SICILIA

Con D.D.G. interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007 e successivi decreti correttivi n. 667 del 2 agosto 2007; n. 121 del 16 marzo 2010 e n. 44 del 2 febbraio 2012, è stata emanata la "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari".

Il richiamato decreto, riprendendo quanto stabilito dalla legge nazionale n. 574 datata 11 novembre 1996 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) ed in osservanza alle direttive del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 152/1999) (n.d.r. oggi art. 112 del D.L.vo n. 152/06), all'art. 3, comma 6, dell'allegato 1, così testualmente recita: "Il sindaco riceve la comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 2006, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all'utilizzazione agronomica di acque di vegetazione e sanse. Effettua inoltre i controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente".

Il successivo art. 4, comma 3, inoltre prescrive che "Copia della comunicazione deve essere contestualmente inviata, per le attività di monitoraggio ambientale e gli altri adempimenti di competenza, anche al Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente per il tramite della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio".(\*)

In ragione di ciò annualmente dovrebbe essere prodotta a questo Assessorato, contestualmente alla comunicazione che le ditte sono tenute a fare ai sindaci dei comuni interessati, la comunicazione in ordine all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'allegato 1 al D.D.G. n. 61/2007.

Le comunicazioni all'A.R.T.A. aventi finalità diverse di quelle effettuate agli enti locali, si è rilevato che in alcuni casi non sono state direttamente inviate dalle ditte interessate allo spandimento delle suddette acque, bensì dal comune o SUAP territorialmente competente, spesso tra l'altro corredati da documentazione incompleta e non in originale.

Con la presente questo Assessorato nell'intento di sensibilizzare gli enti locali sulla necessità che le operazioni di spandimento delle acque di vegetazione avvengano in